

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.**

L'anno 2024 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Comune di Castelcovati

### **TRA**

Il Comune di Castelcovati, in seguito denominato "Comune", codice fiscale 0072422017, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari generali e Sicurezza, Dott.ssa Francesca Telloi, nata a ....., il ....., domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale,

### **E**

L'ODV/APS, di seguito solo "Organizzazione", con sede in via..... C.F./P.IVA....., qui rappresentata dal Presidente, Sig....., nato a....., il....., C.F.....,

### **PREMESSO CHE**

Il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL, invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

La L. 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata;

La L.R 19/2007, avente ad oggetto "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", agli art 5 e 6, come risultanti dalla novella di cui alla L.R. 15/2017, precisa che spetta ai Comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica intellettiva o sensoriale, e trasferisce altresì in capo ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento dei predetti servizi in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado ed ai percorsi di istruzione e formazione personale;

La L.104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prevede che, per fornire i servizi di cui alla stessa, tra i quali è ricompreso il trasporto individuale per le persone con disabilità non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, i Comuni possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni;

Il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali" (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

Il suddetto Codice prevede che gli Enti Locali possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte almeno da sei mesi nell'apposito registro finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con la previsione di forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché delle modalità di rimborso spese;

Il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);

Il Comune di Castelvovati, gestore di servizi di natura socio-assistenziale, non dispone di mezzi idonei a garantire lo svolgimento del servizio di trasporto degli utenti dei servizi medesimi;

Tanto richiamato e premesso, tra le parti

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

La premessa è parte integrante del presente atto.

L'oggetto della presente Convenzione è il servizio di Trasporto Sociale che il Comune di Castelvovati intende promuovere, nell'ambito dei Servizi Sociali, quale servizio rivolto a persone fragili o non autosufficienti, senza bisogni di assistenza sanitaria specifica, ed in condizioni di fragilità sociale, che necessitano di accompagnamento per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, socio-sanitari, riabilitativi.

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Castelvovati e l'ODV/APS, in merito al servizio di Trasporto Sociale, come sopra descritto. Ogni precedente Convenzione in materia si intende abrogata.

## **ARTICOLO 2 – SERVIZIO**

L'Organizzazione si impegna a svolgere il servizio di trasporto socio-sanitario, in relazione alle necessità indicate dal Comune, con i mezzi a propria disposizione, che devono essere muniti della documentazione necessaria per l'utilizzo degli stessi e di polizza assicurativa RCA, utilizzando prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nel Comune di Castelvovati.

Il servizio verrà svolto dall'Organizzazione a fronte di autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Sociale/Servizi alla persona, comprovante la conformità della richiesta di accesso al servizio rispetto alle finalità generali della programmazione socio-assistenziale del Comune.

Sarà ammessa autorizzazione verbale unicamente in caso di comprovata urgenza, fatta tuttavia salva la necessità di regolarizzare l'autorizzazione per iscritto entro 24 ore dalla comunicazione sopraccitata.

Il servizio oggetto della presente Convenzione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico.

## **ARTICOLO 3 – REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO**

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale, oggetto della presente convenzione, sono i seguenti:

- a) residenza nel Comune di Castelvovati;
- b) condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile, gravoso o estremamente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;

Nel rispetto dei suddetti requisiti di accesso, i destinatari del servizio in oggetto potranno essere:

- anziani di età superiore a 65 anni con ridotta capacità motoria;
- soggetti con disabilità con ridotte od impedito capacità motorie, ovvero con patologie che rendono impossibile l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- soggetti con disabilità di natura fisica, psichica e sensoriale;
- soggetti con disabilità in età scolare, ai fini dell'effettuazione del trasporto scolastico in capo al Comune di Castelvovati;
- utenti sottoposti a terapie riabilitative e/o visite specialistiche impossibilitati a raggiungere la struttura sanitaria autonomamente;
- utenti in temporanea difficoltà di deambulazione.

Eventuali richieste da parte di soggetti non rientranti nelle precedenti categorie potranno essere ammesse ad usufruire del servizio previa valutazione del caso concreto da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Per la realizzazione del Trasporto sociale si prevede un modello organizzativo articolato come segue:

- L'Ufficio Servizi Sociali/Servizi alla Persona:
  - valuta le domande di accesso al trasporto sociale, le accoglie ed elabora il progetto di trasporto sociale se non occasionale;
  - definisce le regole di accesso al servizio e le comunica all'Organizzazione (ad es. numero di chilometri autorizzati);
  - è competente a ricevere dai cittadini eventuali segnalazioni di reclamo o disservizio da trasmettere all'Organizzazione entro 3 giorni dal ricevimento degli stessi, al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti.

L'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sul corretto svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità dei beneficiari delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte nel rispetto delle normative di settore.

▪ **L'Organizzazione:**

- cura il coordinamento e l'organizzazione del servizio di trasporto sociale in base alle regole di accesso definite dal Servizio Politiche Sociali;
- definisce un piano di trasporto che tenga conto dei tempi di viaggio dei singoli cittadini e delle loro caratteristiche personali e della possibilità di accorpare singoli trasporti per destinazioni omogenee;
- riceve dai cittadini eventuali richieste di modifica dei trasporti dovuta a eventi urgenti e non prevedibili, da comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali/Servizi alla Persona;
- comunica altresì tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali/Servizi alla Persona qualsiasi evento rilevante accaduto durante il servizio (esempio incidenti, malori, orari non rispettati oppure trasporti non disdetti per tempo);
- trasmette trimestralmente all'Ufficio Politiche Sociali la reportistica sui trasporti effettuati;
- si impegna a fornire specifici chiarimenti rispetto alle segnalazioni di disservizio entro 3 giorni dal loro ricevimento;

Il servizio di trasporto prevede il prelievo al domicilio o in luogo diverso indicato dall'utente da parte di personale dell'Associazione/Organizzazione, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'eventuale attesa durante la visita, l'esame, la cura etc. ed il ritorno nel luogo di partenza.

L'espletamento dell'attività avverrà con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie dell'Associazione/Organizzazione.

Sarà possibile effettuare dei trasporti sociali straordinari, sulla base di specifiche richieste da parte dell'Amministrazione Comunale, per comprovate esigenze.

L'Associazione/Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

L'attività oggetto della presente Convenzione non è sostitutiva in nessun caso del trasporto sanitario o di soccorso.

## **ARTICOLO 5 – RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

I rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della presente convenzione.

Per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione il Comune di Castelcovati si impegna a corrispondere all'Organizzazione un rimborso spese comprendente:

- i costi relativi all'assicurazione dei volontari e all'assicurazione RCA del mezzo utilizzato per l'effettuazione dei trasporti (ai sensi D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e della L.R. n. 40/1993);
- il costo chilometrico pari ad € 1,00 (uno) al Km, che tiene conto della tariffa ACI e delle spese accessorie relative al carburante, alla manutenzione dei mezzi e ai costi generali di gestione imputabili al servizio.

## **ARTICOLO 6 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE**

L'Organizzazione trasmette almeno trimestralmente al Comune una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco dei trasporti effettuati, specificando i volontari e i mezzi impiegati, con la quantificazione dei relativi chilometri percorsi e il riepilogo dei costi sostenuti. È in ogni caso facoltà del Comune richiedere documentazione o rendiconti integrativi.

Il Comune effettua un controllo sui dati trasmessi e procede alla liquidazione del contributo entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle note spese, in conformità all'Ordinamento finanziario degli Enti Locali e del vigente Regolamento di contabilità.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione/Organizzazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime Iva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

## **ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ**

L'Associazione/Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Organizzazione è tenuta a stipulare una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ARTICOLO 8 – CONTROLLI**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, potrà procedere alla verifica della quantità e qualità del servizio reso dall'Organizzazione ai sensi della presente convenzione.

## **ARTICOLO 9 – DURATA**

La presente convenzione avrà durata di 12 mesi con decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025, con possibilità di proroga fino al 31/12/2026, previo espresso accordo tra le parti.

## **ARTICOLO 10 - CONTINUITÀ NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Associazione/Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione/Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

## **ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE E DECADENZA**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte; il Comune può inoltre risolvere la presente qualora l'Associazione/Organizzazione violi leggi, regolamenti, anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

## **ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune ed Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'ODV/APS

Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Sicurezza  
Dott.ssa Francesca Telloli

Il sottoscritto Sig....., nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale del ODV/APS, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'Associazione ha diritto all'esenzione delle imposte di bollo e registro ex art.82, comma 2 e 5 D.lgs. n.117/2017, integrato con D.lgs. n.105 del 03.08.2018, essendo in regola con tutti i requisiti di legge e che l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per fini connessi all'attività dell'Associazione stessa.

Il Presidente dell'ODV/APS